

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI  
CONFINI AMMINISTRATIVI DELL' A.T.C. N° 5 CREMONA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2024/25 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
  - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale;
  - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria;
  - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2025 per determinate specie migratrici;
  - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2026 per determinate specie migratrici.
- Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26 o in altre disposizioni regionali relative al prelievo venatorio, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Gli orari giornalieri di caccia sono riportati sul tesserino venatorio regionale distribuito ai cacciatori residenti in Lombardia.
- Le disposizioni di cui al presente allegato, ove esplicitamente riferite al territorio a caccia programmata, non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
  - € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
  - € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
  - € 500,00 per ogni lepre comune;
  - € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
  - € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: fatto salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 5-ter della l.r. 26/93, nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2025/26, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2026, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli Ungulati.

**1. SPECIE STANZIALI CACCIABILI, PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE**

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
<b>MINILEPRE</b>	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025	Nessun limite di capi	Non previsto	
<b>CONIGLIO SELVATICO</b>	Dal 21.09.2025 al 31.12.2025	2 capi	Non previsto	
<b>PERNICE ROSSA</b>	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025	2 capi	8 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo</li> <li>• su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC entro il 15.11.25</li> <li>• al completamento del piano di prelievo approvato.</li> </ul> Ove le date richieste dagli ATC per le stesse specie stanziali siano disomogenee a livello provinciale e, sentiti preliminarmente i comitati, non si raggiungesse il concerto, il dirigente dell'AFCP può valutare di uniformarle d'ufficio.
<b>STARNA</b>	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025	2 capi	8 capi	
<b>LEPRE COMUNE</b>	Dal 21.09.2025 al 08.12.2025	1 capo	6 capi	
<b>FAGIANO</b>	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026	2 capi	30 capi	
<b>VOLPE</b>	Dal 21.09.2025 al 31.01.2026	2 capi	Non previsto	

## 2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2025/2026 dal **23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla data di chiusura effettiva della caccia alla lepre.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. (divieto nei mesi di aprile, maggio e giugno), con l'ulteriore divieto di allenamento e addestramento anche nei mesi di gennaio e febbraio. È comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

## 3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono con apposita deliberazione l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione della fauna stanziale, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

- **Dal 21.09.2025 al 30.09.2025** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.

- L'uso del cane da seguita è consentito sino alla data di chiusura della caccia alla lepre, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.

- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

### Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2025

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo **1 ottobre – 30 novembre 2025**, come di seguito precisato:

Per i territori provinciali di competenza delle **strutture AFCP Valpadana (Cremona e Mantova)**:

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, dal **01.01.2026** in tutti gli ATC la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua in presenza di acqua, di seguito elencati (riferiti al ns. Ambito):

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);

- Canali e rogge:

- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46);

- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda);

- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta).

Dall'1 al 31 gennaio 2026, in tutti gli ATC, è possibile esercitare la caccia a pieno campo per il solo appostamento temporaneo ai Corvidi, nonché per la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate.

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda.

Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

### Munizioni in piombo

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinqües e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157: *“1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.*

*1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:*

*a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*

*b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*

*c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

*1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.*

*1-quinqües. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.*

*1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per “attività di tiro” si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia.”*

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

### Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

Si ricorda che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a [recoveries@isprambiente.it](mailto:recoveries@isprambiente.it), oppure al competente ATC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

### Influenza aviaria

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;

b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;

- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del 8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

#### **RIDUZIONI - DECRETO N. 8097 Del 09/06/2025**

- di prevedere per la stagione venatoria 2025/2026, sulla base dell'Allegato 1, per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, la riduzione del prelievo venatorio, rispetto a quanto disposto dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93, per le seguenti specie cacciabili:

- **Combattente, Pavoncella e Tortora selvatica:** sospensione del prelievo venatorio a seguito delle valutazioni di natura tecnica e giuridica effettuate;

- **Allodola:** ai sensi del Piano di gestione nazionale, prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 20 capi giornalieri e 50 stagionali; i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;

- **Quaglia:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre al 31 ottobre 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e a 20 stagionali;

- **Codone:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e a 25 stagionali. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2026, il prelievo è consentito solo da appostamento;

- **Moriglione:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 ai sensi del Piano di gestione nazionale, dal 21 al 31 gennaio 2026 consentito solo da appostamento; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 260 capi; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;

- ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moriglione deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo [faunisticovenatorio@regione.lombardia.it](mailto:faunisticovenatorio@regione.lombardia.it) l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;

- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale [www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-cacciae](http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-cacciae) a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 260 capi;

- **Moretta:** prelievo venatorio consentito dal 1° novembre 2025 al 20 gennaio 2026, nella sola forma da appostamento fisso; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 237 capi; prelievo riservato ai soli cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e relativa abilitazione; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;

- ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moretta deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo [faunisticovenatorio@regione.lombardia.it](mailto:faunisticovenatorio@regione.lombardia.it) l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;

- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale [www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-cacciae](http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-cacciae) a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 237 capi;

- **Beccaccia:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 20 gennaio 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e a 20 stagionali. Nel mese di gennaio 2026 il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica. Attuazione del protocollo regionale Meteo Beccaccia in caso di condizioni ambientali sfavorevoli alla specie nei mesi di dicembre e gennaio;

- **Anatidi (Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone) e Rallidi (Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione):** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2026, il prelievo è consentito solo da appostamento;

- **Tordo sassello:** limite massimo di carniere stagionale pari a 150 capi per cacciatore;

- di non prevedere alcuna riduzione rispetto ai periodi di prelievo venatorio e ai limiti massimi di carniere disposti dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93 per le specie di avifauna **Tordo bottaccio, Merlo, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia**, anche in accordo con i richiamati pareri di ISPRA e del CTFVN, nonché per le specie **Cesena, Beccaccino e Frullino**.

#### **UNGULATI POLIGASTRICI E CINGHIALE**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli Ungulati si svolge come di seguito riportato.

##### **Sugli Ungulati poligastrici (e sul Cinghiale limitatamente alla caccia di selezione)**

Relativamente agli Ungulati poligastrici e al Cinghiale, l'art. 40, comma 11 della l.r. 26/93 dispone gli archi temporali massimi di caccia di selezione per ciascuna specie di Ungulato poligastrico (il Cinghiale in selezione è cacciabile tutto l'anno), non differenziati per sesso e classi di età.

Prima acquisizione del parere ISPRA, i piani di prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia, vengono poi strutturati, per ciascuna specie, per classi di età e sesso secondo i principi del prelievo venatorio in selezione e infine approvati con decreto del Dirigente della struttura AFCP territorialmente competente.

I periodi di prelievo, per ciascuna specie, per classi di età e sesso riproducono le indicazioni gestionali e le tabelle di cui al manuale ISPRA "Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi", pubblicato nel 2013. I periodi massimi di caccia in selezione di cui alla legge regionale, vanno pertanto intesi come arco temporale massimo per ciascuna specie.

Nel dettaglio, con riferimento al Manuale sopra citato, per ciascuna specie di Ungulato poligastrico viene prevista una gestione con prelievi nei tempi/classi di età/sesso come di seguito elencati:

Zona appenninica e pianura

Cervo e Capriolo: tav. 4.1, pag. 135

Pertanto, gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di Ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- distribuzione programmata della pressione venatoria;
- realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

#### **Sul Cinghiale**

La gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, con prelievo venatorio nelle modalità della selezione e della collettiva (braccata, girata, battuta), esercitabili in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla specie, data l'emergenza PSA, si svolge sia ai sensi della normativa regionale ordinaria (l.r. 19/2017 e provvedimenti di Giunta attuativi), che di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA e dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale. La caccia collettiva è comunque consentita dal 1.10.2025 al 31.01.2026. I piani di prelievo della caccia di selezione, approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie, sono stati pertanto integrati con gli obiettivi del controllo e del depopolamento.

I principali atti di riferimento sono:

- DGR n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e s.m.i.
- DGR n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"
- DGR n. 6587 del 30.06.2022 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU – "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25"
- DGR n. 3303 del 31.10.2024 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU – "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2024/2027"
- Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della peste suina africana»
- Ordinanza n. 5/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 1.10.2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana"
- OPGR n. 230 del 23.09.2024 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana"

**Ambito Territoriale di Caccia n°5** – p.zza G.Marconi,11 - 26015 SORESINA (CR)

in esecuzione alla Legge 157/92 e L. R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni

C.F. : 92003730196 - tel/fax 0374.343685 – cell 333.1738397 –

[www.atc5cremona.it](http://www.atc5cremona.it) - E-mail : [info@atc5cremona.it](mailto:info@atc5cremona.it) pec: [atc5cremona@pec.lockmail.it](mailto:atc5cremona@pec.lockmail.it)